

CONSIGLIO DELL'UNIVERSITA'

E' previsto dall'articolo 13, secondo comma , punto c) e quarto comma della Legge 25 aprile 2014 n.67.

Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo dell'Università. Il Consiglio dell'Università è composto da:

- a) il Rettore, che lo presiede;
- b) un delegato della Segreteria di Stato con delega all'Università;
- c) due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze politiche di opposizione di comune accordo;
- d) un rappresentante dei professori nominato dal Senato Accademico.

Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

I componenti del Consiglio dell'Università di cui alla lettera c), sono scelti tra personalità di cultura di chiara fama e competenza. Rimangono in carica per ***l'intera durata della Legislatura*** e possono essere riconfermati una sola volta.

Ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.67/2014, i membri del Consiglio dell'Università non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.

Il Rettore rimane in carica quale componente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato.

I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo restano in carica per due anni.

Alle sedute del Consiglio dell'Università può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario di Stato con delega all'Università.